

SF Come fare per Adempimenti

Bilancio, nella relazione dei sindaci focus su perdite pregresse e prospettive

di Simone Brancozzi e Claudio Sabbatini

N. 16 - 10 Aprile 2024

La Settimana Fiscale

- 🕒 **Quando** Al momento della preparazione dei documenti che accompagnano la bozza di bilancio da approvare.
- 💰 **Cosa scade** Relazione sulla bontà del bilancio destinata ai soci che devono approvarlo.
- 👤 **Per chi** Società di capitali.
- 📌 **Come adempiere** Il Cndcec ha proposto uno schema di relazione da adattare caso per caso.

1. Relazioni degli organi di controllo

Il [Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili \(Cndcec\) in data 25 marzo 2024](#) ha pubblicato, sul proprio sito *web*, i **modelli aggiornati di relazione del collegio sindacale per i bilanci delle società di capitali chiusi al 31 dicembre 2023**.

La **standardizzazione dei modelli**, oltre a rappresentare un utile strumento di lavoro per i professionisti che ricoprono l'anzidetta carica sociale, si pone anche l'obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità del controllo e della revisione, in vista dei controlli di qualità degli incarichi di revisione da parte dell'Autorità di vigilanza ai sensi degli articoli 20 e seguenti, [Dlgs 27 gennaio 2010, n. 39](#). Resta inteso che, date le molteplici – e non standardizzabili – casistiche che possono presentarsi, il documento in esame chiarisce che la traccia suggerita non ha alcuna pretesa di esaustività, ma fornisce delle utili indicazioni per la redazione del report da fornire ai soci, che conterrà l'attività di vigilanza svolta nel corso dell'esercizio e dell'attività di acquisizione della documentazione necessaria per il rilascio del giudizio sul bilancio.

Gli **aggiornamenti** – di forma ma anche, e soprattutto, di contenuto – hanno riguardato:

A) il modello di relazione unitaria che l'**organo di controllo** (collegio sindacale o sindaco unico, quando nominato nelle Srl), **non incaricato del controllo contabile**, deve rilasciare per i bilanci 2023 in vista dell'approvazione delle bozze di questi ultimi in sede di assemblea dei soci. Si ricorda che, a mente dell'articolo 2429, comma 2, Codice civile, «*Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, e fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio e alla sua approvazione, con particolare riferimento all'esercizio della deroga di cui all'articolo 2423, quarto comma*»;

B) il modello di relazione unitaria qualora l'**organo di controllo** sia **anche incaricato della revisione legale**, ai sensi del Dlgs 39/2010. In questo caso sarà possibile utilizzare uno dei tre allegati di cui il Documento del Cndcec in esame è corredato, ossia il modello di relazione:

- 1) con giudizio senza modifica;
- 2) in assenza di utilizzo di deroghe (tra cui la sospensione degli ammortamenti);
- 3) in presenza di deroghe contabili.

Il modello proposto dal Cndcec, nel caso si sommino nello stesso organo i due differenti controlli (quello di legalità e quello di revisione legale dei conti), privilegia la relazione unica che esponga in modo coordinato e

sistematico le risultanze dell'attività di vigilanza e di revisione.

2. Novità del modello di relazione

Le **novità normative** che trovano spazio nella relazione sono quelle di seguito descritte.

Le novità riflesse nel modello di relazione

Novità normativa	Contenuto della relazione
Sospensione degli ammortamenti, di cui all'articolo 60, DI 104/2020, ammessa anche per l'esercizio 2023 (articolo 3, comma 8, DI 198/2022)	In caso di utilizzo della sospensione, l'organo di controllo deve valutare se la Nota integrativa contiene tutte le informazioni pertinenti ad illustrare le motivazioni di tale scelta. Va altresì verificato che, in sede di destinazione dell'utile o di copertura di perdite d'esercizio, sia stata correttamente formata (o incrementata) la riserva indisponibile. Nella relazione potrà darsi conto della corretta applicazione della deroga.
Mancata svalutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante	Anche per il 2023 (Dm 14 settembre 2023) è concesso di non svalutare i titoli di debito e partecipativi (a prescindere che siano o meno quotati) iscritti nell'attivo circolante dello Stato patrimoniale qualora risultino di valore desumibile dall'andamento del mercato inferiore a quello di iscrizione. La deroga alla previsione dell'articolo 2426, comma 1, numero 9), Codice civile opera a condizione che la perdita non sia durevole. Nella relazione potrà darsi conto della corretta applicazione della deroga.
Sterilizzazione delle perdite	Qualora la società abbia deliberato di godere della sospensione della copertura delle perdite rilevanti (articoli 2446, 2447, 2482-bis e 2482-ter, Codice civile) maturate negli esercizi 2020, 2021 e 2022 (articolo 6, DI 23/2020), l'organo di controllo verificherà che la presenza di un prospetto nella Nota integrativa fornisca le informazioni richieste dalla legge: la loro origine e il loro ammontare, come pure le movimentazioni intervenute. Il documento del Cndcec precisa che occorre porre attenzione alla presenza di: - provvedimenti assunti dall'organo di amministrazione nel corso dell'esercizio 2023 per coprire le perdite precedentemente sterilizzate; - una pianificazione quinquennale che dia evidenza della copertura delle stesse perdite rinviate e/o della ricostituzione del capitale sociale. Dovrà anche verificarsi che dalla pianificazione adottata emerga la recuperabilità dell'equilibrio di cassa.

[Scaricare i dati](#) · Creato con [Datawrapper](#)

Si riporta un **esempio di relazione** che potrà essere redatta in caso di perdite pregresse le quali, evidentemente, possono rappresentare un segnale di crisi in atto.

Relazione dell'organo di controllo in relazione alle perdite sterilizzate

Avendo riportato la Società perdite rilevanti nell'esercizio in corso al 31 dicembre _____ (indicare 2020, 2021, 2022), e avendo la società deliberato con riferimento a tali perdite le sospensioni previste dall'articolo 6, DI 8 aprile 2020, n. 23, rinviando l'adozione degli opportuni provvedimenti al quinquennio successivo a quello di emersione della perdita, per cui alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio _____ (indicare), abbiamo verificato che il prospetto della Nota integrativa del bilancio relativo all'esercizio 2023 fornisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, DI 8 aprile 2020, n. 23, distinta evidenza delle perdite rilevanti emerse nel corso dell'esercizio 2020 e/o nel corso dell'esercizio 2021 e/o nel corso dell'esercizio 2022, con specificazione della loro origine e del loro ammontare, nonché delle movimentazioni, intervenute nel

corso _____ (dell'esercizio o degli esercizi, a seconda che si tratti di perdita relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, o di perdita relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, o di perdita relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2022 o di perdite relative a ciascuno dei tre esercizi).

Abbiamo esaminato i provvedimenti assunti dall'organo di amministrazione nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, a seguito della pianificazione quinquennale dallo stesso programmata per la copertura delle perdite precedentemente sterilizzate e/o la ricostituzione del capitale sociale e, a tal fine, abbiamo verificato che dalla pianificazione adottata emerge la recuperabilità dell'equilibrio di cassa.

Si tratta di una **questione delicata**, in quanto le **perdite conseguite negli anni** (ancorché sterilizzate a norma di legge) possono essere indice di una **crisi complessiva** (in tal senso il [Documento di ricerca Fnc-Cndcec 25 marzo 2022](#)).

Come osservato dallo Studio del Notariato 88-2021/I la proposta fatta dagli amministratori ai soci di sterilizzazione della perdita avrebbe dovuto essere fatta solo in presenza di evidenti prospettive di recupero della redditività *«nell'orizzonte di un riassorbimento delle perdite rilevanti entro il quinquennio, che deve risultare perlomeno probabile, in base agli elementi disponibili nel momento in cui si assume la decisione»*.

Inoltre, l'organo di controllo non potrà limitarsi a verificare le affermazioni, rese dagli amministratori ad esempio nella Nota integrativa, circa l'avvenuta adozione di strategie per superare la crisi. Dovrà, invece, esprimersi in ordine alla **credibilità/adequatezza delle iniziative gestionali** atte al risanamento (ISA Italia 325). Va ricordato che l'articolo 14, comma 2, Dlgs 39/2010 prevede che la relazione di revisione include *«f) una dichiarazione su eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale»*.

Si fa presente che **gli obblighi dell'articolo 2086, comma 2, Codice civile non sono stati sospesi** e che il legislatore ha stabilito che, la presenza di segnali di crisi, comporta l'adozione, senza indugio, degli strumenti deflattivi della liquidazione giudiziale (Dlgs 14/2019).

La verifica della sussistenza del **presupposto della continuità aziendale** va fatta non solo tenendo conto di dati quantitativi ma anche di **indicatori di natura qualitativa** che siano più adatti a evidenziare sul nascere quelle inefficienze che rischiano di erodere la redditività.

Ci riferiamo, ad esempio:

- al **clima aziendale** ostile e non collaborativo (tra i soci, i dipendenti);
- alla **propensione a fare formazione** (la crescita professionale è un fattore fondamentale per consentire all'impresa di stare sul mercato);
- all'**attività di innovazione** dei beni o servizi ceduti (si pensi ad un fatturato costituito, in gran parte, dalla vendita di beni/servizi in fase di decadimento);
- al **monitoraggio della soddisfazione** (e, quindi, delle necessità) dei clienti;
- ad **altri kpi** (*key performance indicator*) **qualitativi** tipici della Balaced Scorecard (di Kaplan e Norton), considerato un efficace modello di *Business Judgement Rule* ([Documento di ricerca Fnc-Cndcec 7 luglio 2023](#)).

3. Struttura

Il modello proposto dal Cndcec è così strutturato:

- una **prima sezione** contenente la relazione di revisione (Parte A);
- una **seconda sezione** con la relazione di cui all'articolo 2429 Codice civile (Parte B), comprensiva dei risultati dell'attività di vigilanza esercitata ai sensi degli articoli 2403 e seguenti, Codice civile (Parte B1) e dell'attività di supervisione delle procedure adottate per la redazione, l'approvazione e la pubblicazione del bilancio (Parte B2 e Parte B3).

Schema della relazione


Attività di vigilanza	<p>Ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del Codice civile il collegio sindacale vigila:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sull'osservanza della legge e dello statuto (ad esempio, in ordine agli adempimenti di convocazione, formazione e deliberazione dei consigli di amministrazione e delle assemblee e all'esercizio del diritto di voto. Il collegio è altresì tenuto ad accertare la correttezza nell'effettuazione degli adempimenti posti in essere dagli organi delegati in esecuzione delle delibere dell'assemblea e del consiglio; - sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Non si tratta di un controllo di merito sull'opportunità e sulla convenienza delle scelte di gestione, ma sulla legittimità delle scelte stesse e sulla verifica del procedimento decisionale degli amministratori. Ad esempio, andrà verificato che non siano state compiute operazioni estranee all'oggetto sociale, in conflitto di interessi con la società, manifestamente imprudenti o azzardate che possano compromettere l'integrità del patrimonio sociale; - sull'adeguatezza degli assetti organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società (e sul suo concreto funzionamento), come declinato dall'articolo 2086, comma 2, Codice civile e dall'articolo 3, Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d'impresa). La mancata istituzione degli adeguati assetti è un atto di mala gestione, giacché il legislatore ha precisato che la verifica del rispetto dei principi di corretta amministrazione va fatta «in particolare» (così l'articolo 2403 Codice civile) verificando l'esistenza e la funzionalità di adeguati assetti. (1) Andranno opportunamente evidenziate, se del caso, eventuali segnalazioni fatte all'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 25-octies, Dlgs 14/2019, per la presenza di condizioni di squilibrio patrimoniale, economico, finanziario che possono rendere probabile la crisi o l'insolvenza e le conseguenti misure adottate (o anche non adottate) dallo stesso. Medesima informativa dovrà essere resa qualora la società avesse ricevuto segnalazioni da parte di creditori pubblici, ai sensi dell'articolo 25-novies, Dlgs 14/2019.
Osservazioni in ordine al bilancio di esercizio	<p>Si dovrà fare menzione di eventuali deroghe al Codice civile da parte degli amministratori nella redazione del bilancio. Sarà necessario dar conto delle iniziative assunte dall'organo amministrativo della società, qualora questa abbia fruito del regime opzionale di sterilizzazione delle perdite di uno o più anni del triennio 2020-2022, in ordine alla copertura delle stesse attraverso il recupero della redditività e dell'equilibrio patrimoniale.</p>
Proposte in ordine all'approvazione del bilancio	<p>I soci approveranno il bilancio allorché l'organo di controllo attesti che il bilancio rappresenta una situazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società (articolo 2423, comma 2, Codice civile).</p>
<p>(1) Sul punto va ricordato che il collegio sindacale – data la responsabilità prevista dall'articolo 2407, comma 1, Codice civile – deve assolvere il proprio mandato con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico. Per non incorrere in tale responsabilità andrà fatta un'analisi critica degli eventi aziendali, anche utilizzando specifici indicatori in grado di rilevare tempestivamente segnali di crisi (articolo 2086, comma 2, Codice civile). Circa i danni imputati all'organo di controllo per l'inerzia di fronte a segnali di crisi, si è già più volte espressa la Corte di Cassazione (ordinanze 21 febbraio 2024, n. 4617 e 19 febbraio 2024, n. 4315). L'ordinanza 15 febbraio 2024, n. 4168 della stessa Corte ha condannato l'organo sociale per l'omessa verifica della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa target oggetto di incorporazione. Il sindaco non può limitarsi a chiedere chiarimenti ma deve pretendere dall'organo di gestione i correttivi necessari, tra cui l'istituzione degli adeguati assetti (Corte di Cassazione, ordinanza 25 gennaio 2024, n. 2400 e Corte di Cassazione, sentenza 10 gennaio 2024, n. 1162). Secondo la Corte di Cassazione, ordinanza 24 gennaio 2024, n. 2350 «Il dovere di vigilanza che è stabilito ed è dovuto ai sindaci ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2403 del Codice civile non è imposto solo sull'attività svolta dagli stessi ma è esteso a tutto lo svolgimento della gestione sociale».</p>	

[Scaricare i dati](#) • Creato con [Datawrapper](#)

4. Trasmissione della relazione

La relazione unitaria del collegio sindacale può essere **sottoscritta anche soltanto dal Presidente tramite firma elettronica qualificata**; la relazione può essere trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (Pec) del Presidente del collegio sindacale alla casella di posta elettronica certificata della Società. In alternativa alla firma digitale, il Presidente può inviare un file in formato .pdf della relazione da lui stesso sottoscritta con **firma autografa**.

Nel caso non si riesca a procedere tramite Pec, è possibile avvalersi della posta elettronica ordinaria dall'indirizzo e-mail del Presidente del collegio sindacale all'indirizzo di posta elettronica ordinaria (non Pec) della Società. In questo caso occorre però richiedere conferma esplicita di ricezione (e-mail di avvenuta ricezione) da parte del destinatario.

Il Sole 24 ORE aderisce a  The Trust Project

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

Il Sole
24 ORE